

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 705}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale

Presentato il 24 ottobre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Amministrazione della giustizia ha installato presso il Casellario centrale un elaboratore per avviare, in via sperimentale, l'automazione del servizio di rilascio dei certificati del casellario.

La positiva esperienza fatta sul casellario del circondario di Roma ha dato l'impulso ad un progetto più vasto che prevede l'automazione di tutti i casellari.

La realizzazione di un tale programma che introduce una innovazione radicale in un servizio tanto delicato quale quello dell'accertamento dei precedenti penali sia ai fini privati che pubblici pone la necessità di emanare con urgenza le norme che assicurino il corretto impiego e funzionamento delle apparecchiature elettroniche, la sede della loro collocazione, i servizi che offrono, nonché l'or-

gano competente per il controllo e la conduzione amministrativa e tecnica delle nuove strutture.

Il funzionamento dei servizi del casellario è regolato dalle disposizioni contenute nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, con annesse istruzioni ministeriali, che disciplinano tutte le attività in senso puramente manuale.

Il contenuto del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge affianca al servizio reso in modo tradizionale un servizio automatizzato che si avvale di elaboratori e di terminali.

Pertanto, gli archivi cartacei dei casellari vengono trasformati in archivi magnetici e affidati alle memorie supplementari degli elaboratori ai quali si collegano terminali video-scriventi. Attraverso questi è possibile effettuare ogni tipo di aggiornamento ed ottenere i dati memorizzati.

Il sistema informativo, per facilità di gestione ed allo scopo di sviluppare al massimo il processo di creazione degli archivi magnetici, sebbene debba essere inteso come una sola entità, è stato articolato in un centro di elaborazione dati presso il Casellario centrale e nelle sue diramazioni interregionali dislocate nelle sedi delle procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli e Palermo.

Questa soluzione è stata adottata per evitare di creare un centro di enorme capacità che avrebbe sollevato problemi di gestione di dubbia soluzione, soprattutto per la mole di lavoro che su di esso sarebbe affluita. L'installazione di apparecchiature per la conservazione e la elaborazione dei dati, in sedi diverse da quella del Casellario centrale, risolve il

problema di una maggiore funzionalità del sistema, il quale risulta nello stesso momento decentrato ed unitario e, nella sua globalità, sottoposto alla direzione del Casellario centrale, al quale, in ultima analisi, è riservata la funzione di guida e di coordinamento di tutte le attività inerenti la meccanizzazione.

Il sistema informativo, che è una proiezione nel futuro del modo diverso di operare nell'Amministrazione della giustizia, vuole essere anche una estensione del sistema tradizionale di svolgere il servizio del casellario preordinata ad una sostituzione totale del servizio manuale. Ecco perché espressamente viene previsto nel quarto comma dell'articolo 1 che la raccolta, ovvero la memorizzazione dei dati esistenti, è finalizzata al rilascio dei certificati.

Questa attività di certificazione si perfeziona e si completa nel tempo con il costante aggiornamento delle notizie che giungono al casellario.

Nell'ultimo comma dell'articolo 1 è prevista l'emanazione del regolamento, le cui disposizioni adegueranno i servizi del casellario alla tecnica dell'automazione. Si tratterà di una sistemazione molto delicata in quanto con essa si dovrà attuare una integrazione delle disposizioni di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, per quanto attiene il servizio manuale.

Nell'articolo 2 è disposto che le spese necessarie per l'impianto ed il funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 1 sono poste a carico del capitolo 1598 i cui fondi sono annualmente stanziati per i centri elettronici dell'amministrazione della giustizia e non comportano di conseguenza altri oneri a carico del Tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per il funzionamento dei casellari giudiziari il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche.

Il sistema informativo si articola in un centro di elaborazione dati istituito presso il Casellario centrale e nelle sue diramazioni interregionali dislocate nelle sedi delle procure della Repubblica di Firenze, Genova, Milano, Napoli e Palermo.

La gestione amministrativa e tecnica del sistema è demandata al Casellario centrale.

Il sistema informativo assolve i compiti del Casellario centrale e dei casellari locali provvedendo alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nonché al rilascio dei certificati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il termine di novanta giorni, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

ART. 2.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1598 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno medesimo.